

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 55500 Anno 2017**  
**Presidente: SAVANI PIERO**  
**Relatore: LIBERATI GIOVANNI**  
**Data Udiienza: 04/07/2017**

**Pubbl. 13/12/2017**

## **SENTENZA**

sui ricorsi proposti da

M.P.G.  
F.L.A.

avverso la sentenza del 13/4/2016 della Corte Suprema di Cassazione

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile i ricorsi;  
udita per i ricorrente l'avv. Carmela Pasqua Sardella, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza n. 30389 del 13 aprile 2016 questa Corte Suprema ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da P.G.M. e L.A.F., riguardo alla sentenza del 30 settembre 2015 della Corte d'appello di Genova, con cui gli stessi erano stati condannati alle pene di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. In relazione a tale sentenza i condannati, con istanza pervenuta in data 11 aprile 2017, hanno richiesto, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, l'oscuramento dei propri dati personali in essa contenuti, la cui presenza avrebbe arrecato loro pregiudizio nei rapporti con gli istituti di credito, che non avevano inteso costituire con loro un rapporto di conto corrente bancario, a causa della pubblicità di tale condanna, determinando in tal modo una discriminazione nei loro confronti.

Con memoria del 16 giugno 2017 hanno ribadito di aver subito un grave pregiudizio nei rapporti con gli istituti di credito a causa del mancato oscuramento dei loro dati personali presenti nella suddetta sentenza n. 30389 del 2016, avendo appreso che tali dati erano conservati nel sito web [www.Wordcheck.com](http://www.Wordcheck.com), che consentiva di accedere alla pagina web della suddetta sentenza pronunciata nei loro confronti; a causa di tale notizia vari istituti di credito, italiani e stranieri, avevano loro negato di costituire un rapporto di conto corrente o avevano cessato quelli in essere, pregiudicando così anche il loro reinserimento sociale.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'art. 52 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, codice in materia di protezione dei dati personali, nel disciplinare l'indicazione dei dati personali nei provvedimenti giudiziari, stabilisce che:

"1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.

2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di....".

4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, e' omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado e' tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.

7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo e' ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali".

La richiesta degli interessati, che deve comunque essere sorretta da motivi legittimi, risulta, dunque, soggetta a un preciso termine di decadenza, dovendo essere presentata prima che sia definito il relativo grado di giudizio.

Quella in esame, presentata dai condannati M. e F. con l'istanza depositata in data 11 aprile 2017, risulta dunque tardiva, essendo successiva alla conclusione del giudizio di legittimità, avvenuta con la lettura del dispositivo della sentenza, resa all'udienza del 13 aprile 2016, la cui motivazione è stata depositata il 18 luglio 2016, e quindi si tratta di richiesta inammissibile, a causa del mancato rispetto del suddetto termine, stabilito a pena di decadenza, come si desume inequivocabilmente dall'impiego del verbo "deve".

La previsione di tale onere, e della conseguente decadenza per il caso di sua inosservanza, non risulta, poi, irrazionale, essendo conforme ad esigenze di funzionalità e buon andamento della attività giurisdizionale, oltre che di pronta e immediata tutela dei diritti degli interessati, risultando chiaramente *inutiliter data* una disposizione di oscuramento dei dati successiva alla pubblicazione del provvedimento e alla sua diffusione indiscriminata e senza limiti.

I ricorrenti non hanno, poi, neppure prospettato che si versasse in una ipotesi in cui l'oscuramento dei dati identificativi degli interessati avrebbe dovuto essere disposto d'ufficio, né ciò emerge dagli atti, posto che il giudizio riguardava reati tributari (violazione degli artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000 e 166 d.lgs. 58/1998), sicché non è dato ravvisare al riguardo alcuna omissione nell'esercizio dei poteri officiosi attribuiti in materia al Collegio.

3. L'istanza formulata congiuntamente dai ricorrenti deve, pertanto essere dichiarata inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sentenza 7 - 13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 2.000,00 ciascuno.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 4/7/2017

Il Consigliere estensore  
Giovanni Liberati

Il Presidente  
Piero Savani